

## STATUTO DEL CONSORZIO FORESTALE MONTE BIGNONE

### ART. 1 – COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA

1. E' costituito tra proprietari di beni agro-silvo-pastorali, pubblici e privati, singoli o associati, e ogni altra impresa o soggetto avente finalità connesse o affini con la gestione delle risorse ambientali ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. n. 227 del 18/05/2001, delle Leggi Regionali 4/1999 e 4/2014 e del Programma Forestale della Regione Liguria, un "Consorzio Forestale" di natura privatistica denominato "CONSORZIO FORESTALE MONTE BIGNONE" con sede nel Comune di SANREMO. Il trasferimento della sede in Comune diverso potrà intervenire solo previa deliberazione dell'Assemblea consorziale e successiva iscrizione della relativa modificazione nel Registro delle Imprese a norma dell'art. 2612 Codice Civile.
2. Il Consorzio, struttura operativa di diritto privato, è costituito secondo gli artt. 2612 e seguenti del Codice Civile, con attività esterna ed iscrizione presso il Registro delle Imprese.
3. La durata del Consorzio è stabilita sino al 31/12/2050.

### ART. 2 – SCOPI E FUNZIONI

1. Il Consorzio riconosce l'irrinunciabile importanza che il bosco e le foreste assumono quale elemento di primaria importanza per la conservazione e protezione dell'ambiente naturale, per la salvaguardia del territorio e dell'assetto idrogeologico, per la valorizzazione e salvaguardia degli aspetti paesaggistici ed il loro ruolo per lo sviluppo economico, culturale e sociale.
2. Il Consorzio si propone la razionale e sostenibile gestione tecnico-economica dei terreni degli aderenti ai fini della valorizzazione, della salvaguardia ambientale e dell'incremento dell'occupazione locale.
3. L'organizzazione consortile sarà operante sia con attività di supporto alle funzioni esercitate dai singoli consorziati, sia attraverso la gestione integrata e programmata dei territori agro-silvo-pastorali, messi a disposizione dagli aderenti, finalizzata alla loro tutela e valorizzazione.
4. Il Consorzio Forestale provvede in particolare:
  - alla valorizzazione, conservazione e difesa delle risorse forestali, zootecniche, agricole, turistiche e ambientali;
  - alla tutela dell'ambiente naturale ed in particolare al miglioramento dell'assetto idrogeologico dei terreni e dei corsi d'acqua anche mediante l'esecuzione di opere e lavori di sistemazione idraulico-forestale con tecniche di bioingegneria;
  - alla tutela e alla manutenzione delle aree a verde a finalità ecologiche, naturalistiche, didattiche, turistiche e ricreative;
  - alla prevenzione e difesa degli incendi boschivi;

- alla ricerca, la sperimentazione, la divulgazione nei settori dell'ambiente, della forestazione, dell'agricoltura, del turismo e delle risorse energetiche;
- al miglioramento fondiario, di manutenzione e innovazione delle strutture e infrastrutture aziendali, della viabilità di accesso ai boschi, ai pascoli ed ai terreni agricoli, nonché interventi di verde urbano, sperimentazione forestale ed agronomica;
- all'assistenza tecnica ai consorziati per il miglioramento e la manutenzione delle infrastrutture costituenti il loro patrimonio ambientale;
- alla valorizzazione, promozione e sviluppo delle attività turistiche, del tempo libero e delle attività sportive;
- a ogni altra attività utile alla valorizzazione del patrimonio agro-silvo-pastorale dei Soci consorziati.

5. Per lo svolgimento delle attività gestionali e produttive dei beni affidati e di cui meglio sopra, il Consorzio Forestale potrà svolgere direttamente lavori ed interventi, opere e servizi per il tramite dei propri consorziati, nel rispetto della normativa vigente.

6. L'affidamento di lavori ed interventi, opere e servizi all'esterno, per le finalità di cui sopra, deve sempre essere effettuato nel rispetto della normativa vigente.

7. Il Consorzio potrà partecipare in altre entità consortili o equivalenti aventi scopi e funzioni analoghe o complementari al proprio, o altre entità associative pubbliche-private costituite con l'obiettivo di sviluppare progetti e/o accedere a finanziamenti nazionali o comunitari coerenti con gli scopi del Consorzio.

8. Il Consorzio potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali e finanziarie ritenute utili e necessarie al conseguimento degli scopi sociali e comunque a questi connessi purché in forma non prevalente.

### ART. 3 – SOCI

1. Possono far parte del Consorzio Forestale:
  - a) gli Enti Locali ed altri Enti Pubblici proprietari di beni agricoli e forestali;
  - b) i privati proprietari di beni agricoli e forestali posti nel territorio degli Enti locali aderenti al Consorzio, anche associati tra loro;
  - c) le imprese agricole poste nel territorio degli Enti locali aderenti al Consorzio, anche associate tra loro;
  - d) le imprese di utilizzazioni forestali, le imprese di prima lavorazione del legno, le imprese cooperative per l'esecuzione dei lavori agricoli e dei lavori forestali, e più in generale ogni impresa o cooperativa, aventi finalità connesse e affini alla valorizzazione, trasformazione, commercializzazione e gestione dei prodotti e dei servizi del Consorzio Forestale come meglio specificato nel Regolamento attuativo.

2. L'adesione al Consorzio ha durata decennale, rinnovabile di quinquennio in quinquennio, con disdetta da darsi almeno un anno prima della scadenza iniziale o di quelle successive.

3. L'ammissione dei Soci è deliberata dall'Assemblea su proposta della Commissione Amministratrice.

4. I Soci privati di cui al comma 1 punto d) dovranno essere scelti mediante procedure di evidenza pubblica tenendo conto dei requisiti posseduti dal soggetto privato, di affidabilità tecnica, economica ed operativa, delle qualifiche di legge e della territorialità come meglio specificato nel Regolamento attuativo.

#### ART. 4 – GESTIONE DEI PATRIMONI DEI SOCI

1. Il Consorzio Forestale redige bilanci delle attività e tiene gestioni e rendiconti separati delle proprietà e delle produzioni dei patrimoni affidati dai Soci.

2. L'affidamento dei beni patrimoniali in gestione avverrà a mezzo di Convenzione Inventario sottoscritto dal Socio conferente e dal Consorzio Forestale, con la puntuale indicazione dei beni conferiti, la qualità, le caratteristiche e l'individuazione particellare catastale, la relativa superficie ed il Reddito Dominicale ed Agrario se indicato, nonché eventualmente delle strutture ivi presenti.

3. Nel caso di conferimento in gestione di terreni soggetti ad uso civico si applica al Consorzio Forestale la normativa vigente per i soggetti gestori di usi civici.

4. I risultati contabili delle singole gestioni patrimoniali sono predisposti dalla Commissione Amministratrice contestualmente al bilancio consortile e successivamente trasmessi ai Soci entro 15 giorni.

#### ART. 5 – RECESSO, ESCLUSIONE DEI SOCI

1. Il recesso del Socio è ammesso solo dopo il primo decennio o dopo i successivi cinque anni di adesione secondo le modalità stabilite dall'art. 3 comma 2 salvo intervengano interessi di ordine pubblico oppure il Consorzio sia inadempiente alla legge, ai regolamenti o comunque vi siano gravi motivi. Si precisa che il Socio non può recedere dal Consorzio nel caso abbia a qualsiasi titolo usufruito di finanziamenti, diretti o indiretti, fino a conclusione del periodo di vincolo derivante dai finanziamenti stessi.

2. L'esclusione del Socio è deliberata dall'Assemblea su proposta della Commissione Amministratrice per violazione delle disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti di cui all'art. 19, per l'inosservanza delle deliberazioni degli organi sociali e per accertata condotta lesiva degli interessi patrimoniali e morali del Consorzio Forestale.

#### ART. 6 – ORGANI DEL CONSORZIO FORESTALE

1. Sono organi del Consorzio Forestale:

- a) l'Assemblea;
- b) la Commissione Amministratrice;
- c) il Presidente;
- d) il Revisore dei Conti.

#### ART. 7 – ASSEMBLEA – MODALITÀ DI VOTO

1. Fanno parte dell'Assemblea i rappresentanti legali degli associati o loro delegati di cui all'art. 3 comma 1 lettera a), i privati di cui all'art. 3 comma 1 lettera b), le imprese di cui all'art. 3 comma 1 lettera c) ed infine le imprese di cui all'art. 3 comma 1 lettera d), purché in regola con gli obblighi statutari.

2. Ogni componente l'Assemblea ha un numero di voti così definito:

- per i Soci di cui all'art. 3 comma 1 lettera a) un voto ogni 50 ettari conferiti, con il minimo di un voto per superfici inferiori ai 50 ettari;

- per i Soci di cui all'art. 3 comma 1 lettera, b), c) e d), un voto ogni Socio (una testa, un voto).

3. Il voto è segreto e personale e può essere esercitato anche con delega conferita con atto scritto. Ciascun Socio non può rappresentare più di un Socio, oltre se stesso.

4. Le riunioni in prima convocazione sono valide se rappresentati almeno i due terzi dei voti spettanti in Assemblea; in seconda convocazione sono valide se rappresentati almeno un terzo dei voti spettanti in Assemblea.

5. Le deliberazioni sia in prima che in seconda convocazione sono adottate con la maggioranza assoluta dei voti rappresentati e presenti alle adunanze.

6. Quando si tratti di deliberare su modifiche statutarie o scioglimento del Consorzio Forestale, è richiesto il voto favorevole di almeno due terzi dei voti spettanti in Assemblea.

7. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o altro componente delegato.

8. Le delibere dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

9. Spetta al Presidente constatare la validità delle adunanze, la regolarità delle deleghe, il diritto di intervento in Assemblea e nominare il Segretario.

#### ART. 8 – FUNZIONI DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea provvede a:

- a) nominare la Commissione Amministratrice, nonché il Revisore dei Conti;
- b) approvare il Bilancio Preventivo, il Bilancio di Esercizio, gli indirizzi, i programmi generali e il piano di intervento su proposta della Commissione Amministratrice riguardanti l'attività del Consorzio Forestale;

- c) deliberare l'ammissione di nuovi Soci nonché l'esclusione dei Soci su proposta della Commissione Amministratrice;
- d) deliberare eventuali modifiche statutarie;
- e) deliberare su ogni altra materia devoluta alla competenza dell'Assemblea dalla Legge o dallo Statuto.

#### ART. 9 – COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

1. La Commissione Amministratrice è composta da cinque membri, compreso il Presidente. La maggioranza dei membri dovrà essere di nomina dei Soci di cui all'art. 3 comma 1 lettera a) con almeno un membro per Comune aderente. Tutti gli Amministratori possono essere revocati, oltre che nei casi stabiliti dalla legge, qualora venga meno in modo inequivocabile il rapporto fiduciario con i soggetti che ne hanno disposto la nomina, con le modalità stabilite nel Regolamento di cui all'art. 19, comma 2.
2. La Commissione Amministratrice dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
3. La perdita della qualità di Socio per recesso od esclusione, come previsto all'art. 5, comporta di diritto la decadenza dalla Commissione Amministratrice del membro designato, con effetto dalla data della relativa delibera adottata dall'Assemblea per determinare la perdita della qualità di Socio.

#### ART. 10 – FUNZIONI DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

1. La Commissione Amministratrice può compiere tutti gli atti e le operazioni di Ordinaria e Straordinaria Amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione di quelli che per legge o per Statuto sono deferiti all'esclusiva competenza dell'Assemblea.
2. In particolare alla Commissione Amministratrice spetta:
  - a) nominare e revocare il Presidente su proposta del Comune di Sanremo;
  - b) eleggere il Vice Presidente tra i membri della Commissione Amministratrice;
  - c) predisporre il Bilancio Preventivo, il Bilancio di Esercizio, i conti separati delle gestioni patrimoniali e quanto altro previsto e necessario, entro i termini stabiliti all'art. 18;
  - d) determinare la misura del contributo annuale a carico dei Soci;
  - e) sovrintendere a tutte le attività operative svolte per la gestione delle proprietà affidate;
  - f) formulare proposte all'Assemblea in materia di indirizzo generale di criteri di riparto, di programmi e/o piani di intervento, ammissione nuovi Soci ed esclusione Soci;
  - g) predisporre ed adottare i necessari Regolamenti per lo svolgimento delle attività gestionali, promozionali, promiscue ed associate, nonché quelli funzionali per lo svolgimento di attività e servizi di diversa natura. Tutti i regolamenti dovranno essere approvati previo rilascio di parere obbligatorio dell'Assemblea.

#### ART. 11 – PRESIDENTE DEL CONSORZIO FORESTALE

1. La firma e la legale rappresentanza spettano al Presidente, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice-Presidente o altro componente della Commissione Amministratrice delegato.
2. Il Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente o altro componente della Commissione Amministratrice dalla stessa incaricato, convoca le riunioni dell'Assemblea e della Commissione Amministratrice.
3. Il Presidente presiede le riunioni dell'Assemblea e della Commissione Amministratrice dando esecuzione alle relative deliberazioni.

#### ART. 12 – INDENNITÀ – RIMBORSO SPESE

1. Al Presidente, al Vice-Presidente e ai membri della Commissione Amministratrice non compete, per lo svolgimento delle loro funzioni, nessuna indennità e/o compenso, ma un eventuale rimborso delle spese sostenute, documentate e deliberate dalla Commissione Amministratrice.

#### ART. 13 – REVISORE DEI CONTI

1. L'Organo di Controllo del Consorzio è costituito dal Revisore dei Conti eletto dall'Assemblea su indicazione della Commissione Amministratrice.
2. Il Revisore dura in carica per tre esercizi finanziari ed è rieleggibile.
3. All'Organo di Controllo, come sopra costituito, spetta il controllo, la verifica e la sorveglianza di tutti gli atti contabili del Consorzio Forestale.

#### ART. 14 – DIRETTORE TECNICO

1. L'incarico di Direttore Tecnico viene conferito dalla Commissione Amministratrice a persona che abbia abilitazione necessaria per operare in ambito forestale.
2. Il Direttore Tecnico dirige il personale del Consorzio Forestale e dà esecuzione agli atti degli organi consortili, svolge inoltre le funzioni di segretario della Commissione Amministratrice ed è incaricato della tenuta dei libri del Consorzio.

#### ART. 15 – FONDO CONSORTILE

1. Il Fondo Consortile è costituito dalle seguenti entrate patrimoniali e dai beni con esse acquisiti:
  - a) quote ordinarie di iscrizione ed eventuali quote straordinarie corrisposte dai Soci in conto capitale;
  - b) importo delle penalità versate dai Soci inadempienti;
  - c) contributi in conto capitale concessi dalla UE, dallo Stato, dalle Regioni, dagli Enti locali, dagli altri Enti pubblici e privati.

2. Per la durata del Consorzio i consorziati non possono chiedere la divisione del Fondo Consortile e i creditori particolari dei consorziati non possono far valere i loro diritti sul Fondo medesimo, ai sensi dell'art. 2614 Codice Civile.

3. Per le obbligazioni assunte in nome del Consorzio dalle persone che hanno la rappresentanza i terzi possono fare valere i loro diritti esclusivamente sul Fondo Consortile.

4. Per le obbligazioni assunte dagli organi del Consorzio per conto dei singoli consorziati rispondono questi ultimi solidalmente col Fondo Consortile.

5. In caso di insolvenza nei rapporti tra i consorziati, il debito dell'insolvente si ripartisce in proporzione delle quote.

6. La responsabilità verso i consorziati di coloro che sono preposti al Consorzio è regolata dalle norme sul mandato.

7. Gli eventuali avanzi della gestione derivanti dalle attività svolte, esercitate o prestate a favore dei Soci e/o di terzi verranno accantonati in una apposita riserva patrimoniale.

#### ART. 16 – STRUTTURE OPERATIVE

1. Il Consorzio Forestale, con deliberazione della Commissione Amministratrice, potrà istituire presso la sede sociale un ufficio destinato a svolgere attività coi terzi ai sensi dell'art. 2612 Codice Civile e dotarsi di strutture e supporti operativi.

2. Potrà, inoltre, assumere il personale necessario allo svolgimento delle attività consortili e/o avvalersi dell'opera di liberi professionisti.

#### ART. 17 – INVESTIMENTI

1. Gli oneri relativi agli investimenti strutturali e/o di miglioramento, per la parte non coperta da finanziamento pubblico, sono posti a carico del Socio proprietario dei beni sui quali vengono realizzati gli interventi, previo consenso dello stesso e sempre che l'opera rimanga di proprietà del medesimo, salvo diverso accordo scritto tra le parti.

2. Per la realizzazione di qualsiasi intervento, anche senza oneri per la proprietà, è sempre necessario il preventivo consenso scritto del proprietario dei terreni, sui quali sono previsti gli interventi stessi.

3. Il mancato consenso scritto impedisce l'effettuazione di qualsiasi iniziativa e/o intervento sul bene interessato.

4. I beni sui quali sono stati realizzati gli investimenti, saranno utilizzati, senza onere alcuno, dal Consorzio Forestale sino a quando tali beni parteciperanno alla gestione associata e comunque, nel caso siano stati interessati da finanziamenti diretti o indiretti, fino a conclusione del periodo di vincolo derivante dai finanziamenti stessi.

5. Gli immobili realizzati nell'ambito della gestione associata sono acquisiti al patrimonio del proprietario del terreno interessato dall'investimento.

6. La cessione, la vendita e il trasferimento dei beni oggetto della gestione associata, dovrà essere offerta in primo luogo al Consorzio Forestale o ai Soci.

#### ART. 18 – ESERCIZIO SOCIALE – BILANCIO

1. L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2. Entro il 31 ottobre la Commissione Amministratrice predispone il Bilancio Preventivo e il programma degli investimenti per l'esercizio successivo da approvare entro il 31 dicembre. Alla fine di ogni esercizio la Commissione Amministratrice provvede alla redazione del Bilancio di Esercizio e dei conti separati relativi ai beni dei singoli associati. Il Bilancio deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea e depositato presso l'ufficio del registro delle imprese entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio ai sensi dell'art. 2615 bis del Codice Civile.

#### ART. 19 – REGOLAMENTI

1. L'Assemblea dei Soci delibera, con la maggioranza prevista dall'art. 7 comma 6, il Regolamento attuativo del presente Statuto.

2. In particolare il Regolamento attuativo dovrà prevedere:

- le modalità di utilizzo e valorizzazione dei terreni dei consorziati;
- le modalità di ristorno ai proprietari dei frutti delle attività realizzate;
- le modalità di copertura e/o di ripartizione delle spese generali;
- le modalità di svolgimento della direzione tecnica;
- la disciplina dei rapporti fra Socio e Consorzio, anche in fase di recesso del Socio;
- ogni altra normativa utile e necessaria per il buon funzionamento del Consorzio.

3. Altri Regolamenti interni, del personale, dello svolgimento dell'attività ordinaria del Consorzio Forestale, della gestione impianti, attrezzature, servizi ai Soci e ai terzi sono approvati dalla Commissione Amministratrice, secondo quanto previsto dall'art. 10 e comunicati a tutti i Soci.

#### ART. 20 – SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

1. Il Consorzio Forestale si scioglie per le cause indicate all'art. 2611 del Codice Civile.

2. In caso della manifestata volontà di scioglimento, l'Assemblea delibera i termini e le modalità per la liquidazione, nomina uno o più liquidatori ed adotta provvedimenti in ordine alla eventuale ricorrenza di sopravvenienze attive o passive.



#### ART. 21 – CONTROVERSIE

1. La risoluzione di eventuali controversie tra i Soci e tra questi ed il Consorzio Forestale in materia di applicazione ed interpretazione del presente Statuto, è demandata al Tribunale di Imperia.

#### ART. 22 – ALTRE NORME

1. I Soci sono tenuti all'osservanza delle norme del presente Statuto, dei Regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi collegiali.

2. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa espresso rinvio alle norme statali, regionali e del Codice Civile vigenti in materia.